

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 18 del Reg.

OGGETTO: Regolamento acconciatori per uomo, donna, estetisti e mestieri affini. Proposta di modifiche.

Data 27-2-1995

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 18,45 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominate:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	GRASSIA VINCENZO	X		11)	CIGNA ROSA MARIA	X	
2)	PULVIRENTI GIUSEPPE		X	12)	CAPONETTI FILIPPO	X	
3)	OLIVERI ANGELO	X		13)	RENDA GIOVANNI		X
4)	LAURIA SALVATORE	X		14)	LAURIA PAOLO		X
5)	BONGIOVI' GIUSEPPE	X		15)	MAROTTA COSIMO		X
6)	PALACINO SERAFINO	X		16)	PISTORIO VINCENZO		X
7)	VIRZI' SALVATORE F.	X		17)	GRASSO MARIANO		X
8)	DRAGONE GIACOMO		X	18)	ALLEGRA LUIGI	X	
9)	TURRISI MICHELE	X		19)	GARAO MICHELE	X	
10)	BRULLO ANGELO	X		20)	LA MASTRA ANTONINO		X

Assegnati n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 12

In carica n. 20

Assenti n. 8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor GRASSIA VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Vincenzo Distefano. La seduta è
- Nominati scrutatori i Signori: Allegra Palacino Oliveri.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera f) hanno espresso parere

IL PRESIDENTE

Introduce il p.4 all'o.d.g. di pari oggetto dando lettura alle modifiche da apportare al Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività comunale di acconciatori per uomo, donne, estetisti e mestieri affini.

Legge successivamente che le proposte di emendamenti riguardano l'art.1 - l'art.2 - art.3 - art.6 - art.10 - art.11 - art.18 - art.19 - art.20 - art.21 - art.22 - art.23 che si allegano.

Il Presidente constatato che nessun consigliere prende la parola sottopone a votazione la suddetta proposta di modifiche del Regolamento.

Consiglieri presenti e votanti n.12.

Voti favorevoli n.12.

Si dà atto che prima della votazione entra il cons. Lauria Paolo ed esce il cons. Oliveri, il quale viene sostituito dallo stesso quale scrutatore.

PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente,
preso atto della proposta di modifiche del Regolamento indicato in oggetto,
visto l'esito della superiore votazione,
acquisiti i pareri della L.R. 48/91,
visto l'O.R.E.L.

D E L I B E R A

- 1) Di modificare il Regolamento Com.le per l'esercizio delle attività di acconciatori per uomo, donna, estetisti e mestieri affini secondo gli allegati emendamenti.
 - 2) Il Presidente chiede l'audizione a norma del vigente regolamento.
- Alle ore 20,55 esce il Cons. Lauria S. Presenti n°11.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

l.to. **Sig. Vincenzo Grassia**

Il Segretario Comunale

l.to. **Dr. Vincenzo Distefano**

Il Consigliere Anziano

l.to. **SIG. LAURIA PAOLO**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno: **26 MAR. 1995** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n. in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, il **26 MAR. 1995**



Il Segretario Comunale

Vincenzo Distefano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal **26 MAR. 1995** al **- 9 APR. 1995** con il **MESSO COMUNALE** di Giuseppe Ponzio, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);
 senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, il

Il Segretario Comunale

l.to. **Dr. Vincenzo Distefano**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, **14 GIU. 1995**



Il Segretario Comunale

Vincenzo Distefano

CO.RE.CO. - SEZIONE PROVINCIALE
4355
CATANIA
 Prot. n. **7354**... seduta del **25.5.95**
VISTO
Catania
P.C.C.
IL DIRIGENTE

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'esercizio delle attività di:
acconciatori per uomo
acconciatori per donna
estetisti e mestieri affini

ART.1

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALE

Costituiscono titolo, al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza a corsi di addestramento professionale o di apprendistato che siano autorizzati dai competenti organi dello Stato o della Regione Siciliana.

Sono altresì qualificati professionalmente coloro che siano o siano stati già titolari di un esercizio di barbieri, parrucchiere o iscritto in albo provinciale delle imprese

artigiane ovvero se prestino o abbiano prestato la loro opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o parrucchiere in qualità di dipendente o collaboratore. L'accertamento della qualificazione professionale spetta alla C.P.A. e comunque si intende conseguita con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria l'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985 n. 443 o dalla persona fisica che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di impresa diversa da quella prevista dalla Legge 443/85.

ART. 2

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'autorizzazione all'esercizio di una delle attività contemplate dalla Legge e di cui al primo articolo, verrà concessa dal Sindaco, sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'articolo 21 del presente regolamento, previo accertamento da parte dell'Ufficiale Sanitario del Comune, della esistenza dei seguenti requisiti:

- a) che il locale sia ampio e ben ventilato e dell'altezza di non meno di mt. 2,70.
- b) il pavimento sia impermeabile, tale da permettere pulizie e disinfezioni radicali.
- c) le pareti fino all'altezza mt. 1,50 siano rivestite di materiale impermeabile che permette la lavatura.
- d) il locale sia fornito di acqua corrente calda e fredda, in almeno due lavabi, uno per la clientela e l'altro per il personale.

ART. 3

DISTANZA FRA ESERCIZI " DEROGHE "

La distanza dell'autorizzazione è modificata da mt. 50 a mt. 30.

Detta distanza deve calcolarsi come estremo il centro storico dei due esercizi da confrontare e misurarlo a livello del suolo: dal centro soglia del 1° esercizio e in senso perpendicolare alla stessa sino al raggiungimento della linea di mezzeria della carreggiata centrale.

Sulla carreggiata in senso longitudinale fino alla perpendicolare dell'altro esercizio e dall'asse della carreggiata fino al centro soglia del 2° esercizio.

La distanza minima viene determinata in metri lineari 20 nei sotto specificati casi:

- a) acquisto locale o trasferimento in locali di proprietà;
- b) trasferimento di locali a seguito di sfratto per necessità passato in giudicato;
- c) per tutti i sottoindicati casi di forza maggiore, terremoto, alluvioni, crolli, demolizioni, espropri, casi di inagibilità.

Il Sindaco può consentire il trasferimento in altra zona di un esercizio, anche in deroga alle distanze previste dal presente Regolamento, semprechè la Commissione di cui all'art. 20 del suo " plenum ", si sia espressa favorevolmente all'unanimità.

Non si applicano i sudetti limiti di distanza al rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi presso istituti, associazioni, alberghi, motel, ect....., purchè le varie prestazioni vengano praticate esclusivamente nei confronti delle persone facenti parte delle suddette comunità e dei clienti dei predetti complessi.

ART. 4

NUMERO DEGLI ESERCIZI IN RELAZIONE AGLI ABITANTI

Il numero degli esercizi di acconciatori per uomo, acconciatori per donna, estetisti e mestieri affini nel Comune, non deve superare il rapporto di uno ogni 200 abitanti. La concessione di nuove autorizzazioni potrà essere temporaneamente bloccata nel caso in cui il predetto rapporto risulti turbato a giudizio dell'Amministrazione comunale sentita l'apposita commissione comunale e le organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro.

Il numero degli esercizi di cui al primo comma è così suddiviso: 1/3 acconciatori per uomo, 1/3 acconciatori per donna e 1/3 estetisti e mestieri affini.

ART. 5

SANZIONI PER LA MANCANZA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DI CUI ALL'ART.2

I conduttori di esercizi in cui venissero a mancare i requisiti igienico-sanitari, di cui all'art. 2, oppure, nella conduzione degli stessi, non osservassero le norme stabilite dall'Autorità Comunale per gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, saranno passibili di contravvenzione.

Dopo la terza infrazione commessa in un anno, verrà loro ritirata la licenza di esercizio per un periodo minimo di un anno.

Costituisce "infrazione" anche la mancata esposizione dell'orario di lavoro e della tariffa delle prestazioni concordate dalle Associazioni di categoria.

La categoria dell'esercizio I, II, III che determina l'applicazione della tariffa, è lasciata alla libera scelta dell'artigiano.

ART. 6

UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi e le attività contemplate dalla Legge di cui trattasi, dovranno essere con accesso diretto dalla via e non comunicare con abitazioni ed altre attività.

In caso eccezionale - con particolare riguardo a quelli già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento - potranno essere posti in piani superiori ma alle seguenti condizioni:

a) possesso dei requisiti contemplati all'art. 2 ;

b) possibilità di accesso alle forze dell'ordine e di vigilanza.

Gli esercizi possono essere autorizzati presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti contemplati all'art. 2.

ART. 7

PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICHIESTA D'ESAME DELLA POSSIBILITA' DI APERTURA D'ESERCIZIO

Le ditte di nuovo impianto, dovranno presentare al Sindaco una istanza in carta semplice in cui sarà richiesto l'esame della possibilità di apertura di un esercizio per cui verrà fornita l'ubicazione, indicazioni sui requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 2 del presente regolamento nonché indicazioni sulle qualità professionali e quanto altro possa essere utile alla chiara identificazione dei requisiti atti ad ottenere una licenza d'esercizio.

Il Sindaco, previ opportuni accertamenti, attraverso relazione dell'ufficio sanitario, circa il rispetto delle leggi sanitarie in materia e quelle argomento del presente regolamento, sottoporrà l'istanza all'esame dell'apposita commissione ai fini di accertare l'esistenza di tutti i requisiti.

Dopodichè inviterà l'interessato a presentare la formale domanda di cui all'art. 10.

ART. 8

AUTORIZZAZIONE IN CASO DI CESSIONE, FITTANZA, ECC. DEI LOCALI DI ESERCIZIO

La licenza od autorizzazione è strettamente personale, per cui in caso di cessione, vendita, affitto od altro, del locale, valgono le disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento .

Solamente in caso di morte dell'intestatario della licenza, sono applicabili le disposizioni stabilite dall'art. 6 della Legge n. 860 del 25/07/1956, che danno la possibilità alla vedova o agli eredi di continuare a godere della qualifica artigiana per cinque anni dopo la morte del titolare, cosicchè, con il presente Regolamento, gli stessi potranno essere considerati titolari anche non esercitando manualmente il mestiere.

ART. 9

TRASFERIMENTO E SUBENTRO AD ESERCIZIO

Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova licenza comunale che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Analogamente dovranno chiedere la licenza comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di acconciatore per uomo, acconciatore per donna, estetista e mestiere affine.

ART. 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La domanda ufficiale sarà indirizzata al Sindaco, in carta bollata e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) i dati anagrafici del richiedente, o dei richiedenti se l'attività verrà svolta in forma societaria;
- b) indicazione precisa dell'ubicazione dell'esercizio, via, angolo, piano, numero esterno ed interno, ecc. e le indicazioni di cui alle lettere a), b), e c) contemplate nell'art. 2 del presente regolamento ed inoltre deve essere allegata;
- 1) Pianta planimetrica con relazione tecnica dei locali;
 - 2) Prospetto informativo sanitario;
 - 3) Codice fiscale;
 - 4) Titolo professionale di cui all'Art. 1 comma terzo.

ART. 11

RIFIUTO DI AUTORIZZAZIONE - RICORSO

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

ART. 12

CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

Per tutte le persone adibite all'esercizio di acconciatore per uomo, acconciatore per donna, estetista e mestiere affine valgono le disposizioni contemplate negli artt. 262 e 264 del vigente T.U. delle leggi Sanitarie 27.07.1934, n.1265, e successive modificazioni.

L'esito delle visite, tanto della prima quanto di quelle annuali, dovranno essere prescritte sul libretto sanitario.

ART. 13

CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI

I procedimenti tecnici usati nelle attività di acconciatore per uomo, acconciatore per donna, estetista e mestiere affine, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale Sanitario,

per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalla disposizione in materia.

ART. 14

TENUTA DEI LOCALI , ATTREZZI ED INDUMENTI

Per quanto concerne la tenuta dei locali, degli attrezzi e degli intumenti personali dovranno essere osservate le più scrupolose norme igieniche.

ART. 15

USO DEI GUANTI PER TRATTAMENTI SPECIALI

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici, tinture od altro materiale velenoso, di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e che, per il sistema di " permanente a freddo ", maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati.

Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il sei per cento.

ART. 16

TERMINE PER LA RICHIESTA DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZI GIA' IN ATTO ED OBBLIGHI DEL PERSONALE

Le ditte che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitino le attività di acconciatore per uomo, acconciatore per donna, estetista e mestiere affine, sono autorizzate a continuare l'attività purchè richiedano, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art. 2, da concedersi loro senza subordinazione o condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25.07.1956, n. 860.

Il personale che presta servizio nei succitati esercizi dovrà ottemperare, sempre nei termini di cui sopra, al disposto dell'art. 12.

Gli inadempimenti saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

ART. 17

TERMINE PER SISTEMAZIONE LOCALI GIA' ADIBITI AD ESERCIZIO

Qualora il locale adibito ad esercizio di acconciatore per uomo, acconciatore per donna, estetista e mestiere affine non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 2 ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture stabiliti dall'Ufficiale Sanitario, sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà alla ditta un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 120 giorni, per la esecuzione dei lavori o la provvista delle forniture prescritte.

ART. 18

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocata dal Sindaco nei seguenti casi:

- Per mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, tale termine può essere prorogato di ulteriori 6 mesi per gravi e documentati motivi;
- Quanto il titolare perde uno dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge che regolano l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in quanto applicabili;
- Per interruzione, non autorizzata, del servizio per un periodo superiore a mesi 12;
- Quando il titolare dell'autorizzazione abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà superiore a tre anni, per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
- Quando il titolare dell'autorizzazione sia stato sottoposto all'ammonizione ed a misura di sicurezza o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- L'autorizzazione deve altresì essere revocata, nei casi previsti dalla vigente legislazione anti-mafia.

ART. 19

VENDITA PRODOTTI COSMETICI

Alle imprese esercenti l'attività di barbieri, parrucchieri per uomo e donna, ed affini che vendono o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli Esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 e successive modificazioni.

ART. 20

ORARI

Il Sindaco, con proprio provvedimento disciplina annualmente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria. I titolari degli esercizi sono tenuti ad esporre, all'ingresso del locale, in modo ben visibili, detti orari.

ART. 21

OBBLIGO TRASFERIMENTO ESERCIZIO IN LOCALI IDONEI-TERMINE

Qualora il locale presentemente adibito a esercizio sia riconosciuto trovarsi in tali condizioni da non poter essere suscettibile di una sistemazione adeguata nei riguardi igienici, il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine, che non potrà oltrepassare i sei mesi dall'eseguito riconoscimento debitamente comunicato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento, nel qual caso il Sindaco potrà concedere, a richiesta documentata

dall'interessato, una proroga che, in ogni caso, non potrà andare oltre la data di inizio del nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

ART. 22

DIFFIDA CHIUSURA NEGOZIO PER INADEMPIENZA AGLI ARTT. 17 E 21

Le ditte attualmente esercenti che nel termine loro assegnato per l'esecuzione dei lavori, di forniture e per il trasferimento in altro locale a norma degli articoli precedenti non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro esercizio e, qualora non vi provvedano, denunciate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. di pubblica sicurezza 19.06.1931, n. 773.

ART. 23

SANZIONI

Quando la legge non disponga altrimenti, le contravenzioni alle disposizioni del presente Regolamento comunale sono punite con l'ammenda di lire 60.000 salvo che la sanzione pecuniaria venga modificata nell'importo da successive disposizioni di legge.

Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritti dal Regolamento, il Sindaco ordina la immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.

Nel caso in cui il titolare violi l'Ordinanza Sindacale annuale che disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, verrà punito con la sanzione prevista al comma 2 del presente articolo.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità comunale di disporre in caso di violazione alle altre norme del Regolamento di particolare gravità o in casi di recitativa, la sospensione temporanea della validità dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a sessanta giorni.

ART. 24

COMMISSIONE COMUNALE

Per gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge 23.12.1970 n. 1142 è costituita una Commissione Comunale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, così composta:

- da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- dal Dirigente Sanitario Igiene Pubblica o suo delegato;
- dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- dal Presidente della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato;

Assiste, senza diritto di voto, ai lavori della commissione, il Capo Settore dell'Ufficio Commercio che funge da Segretario.

La Commissione delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I pareri espressi dalla Commissione non sono vincolanti per L'Amministrazione Comunale.

La suddetta Commissione Comunale ha validità di 3 anni.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte degli organi di tutela e la successiva pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 62 del T.U. legge Comunale e Provinciale 03.03.1934, n. 383 modificato dall'art. 26 della legge 09.06.1947, n. 530.



COMUNE DI RADDUSA
PROVINCIA DI CATANIA

Spedite allo Commissione	COMUNE DI RADDUSA
il ...	PROV. DI CATANIA
L'impiegato responsabile	Prot. N. 30.11.92 008014
	CAT CLASS FASC

Prot. N.

del

Atto N. 125

Seduta del 20-11-92

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per acconciatori per uomo, acconciatori per donna, estetisti e mestieri affini.

L'anno millenovecentenovanta due il giorno 20 del mese di novembre
alle ore nel Palazzo di Città.

Partecipa il Segretario comunale Sig. DR. FEDERICO CESARIO

IL COMMISSARIO

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione;

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 48-1991, hanno espresso parere Favorevole

IL COMMISSARIO

VISTA la Legge 14.2.963 n. 161;

VISTA l'art. 1 della Legge 23/12/70 n. 1142 con la quale si fa obbligo ai Comuni di disciplinare con apposito regolamento l'attività di barbieri, parrucchieri per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, e dovunque tale attività vengano esercitate;

VISTA la Legge 4/1/90 n. 1 che completa ed integra la succitata Legge 1142/70;
CONSIDERATO che questo Comune non ha fino ad oggi provveduto ad adottare apposito regolamento che disciplini l'attività di acconciatori per uomo, donna, estetisti e mestieri affini;

VISTO lo schema di regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatori per uomo, donna, estetisti e mestieri affini predisposto dallo Ufficio Commercio I.A.A. di questo Comune, e che su detto regolamento è stato espresso parere favorevole dall'Ufficiale Sanitario in data 4.8.92;

VISTO il verbale n. 1 redatto in data 6.11.92 da parte della Commissione competente, nominata con delibera commissariale n. 11 del 24.7.92, con il quale si esprime parere favorevole al succitato regolamento, ed inoltre, si auspica che lo stesso venga adottato nel Comune di Raddusa;

VISTO l'Ord. Amm.vo degli EE.LL. nella Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni

D E L I B E R A

- 1) di approvare il regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatori per uomo, acconciatori per donna, estetisti e mestieri affini, come da testo allegato, che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
- 2) Dare atto che ad avvenuta pubblicazione, il regolamento di cui al punto 1) sarà trasmesso per competenza alla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO REGIONALE

IL SEGRETARIO CAPO

DR. DI BENEDETTO GEROLAMO

DR. FEDERICO CESARIO

Il messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo comune il giorno **22 NOV. 1992**

Raddusa, li


IL MESSO COMUNALE

Perrò

Su conforme dichiarazione del messo comunale il Segretario Capo attesta che la presente è stata pubblicata per copia all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **22 NOV. 1992**

~~festivo~~ senza reclami.
domenica

Raddusa, li **27 NOV. 1992**



IL SEGRETARIO CAPO

FEDERICO CESARIO

per copie conforme

RADDUSA 27 NOV. 1992



IL COMMISSARIO
(Dr. GEROLAMO DI BENEDETTO)

[Signature]

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

CATANIA

Prot. N.

Dec. N.

Div.

del

La C.P.C. nella seduta del
della delibera in oggetto.

non ha riscontrato vizi di legittimità-merito

Prot. N. 58732

21-12-92

Catania, li

IL DIRIGENTE COORDINAT.

VECCIO

Comune di Raddusa
(Provincia di Catania)

**Regolamento
Comunale**

per l'esercizio delle attività di:

acconciatori per uomo

La *Commissione* **acconciatori per donna**

estetisti e mestieri affini

F. to
Di Benedetto Giacomo
Di Giacomo
Giuseppe
Cunzio
Scarpellato Giuseppe
Mariano
Masciotta Giuseppe
Di Paolo
Cunzio

Paura Giovanni
L'Ufficiali Santoro
f. to Gioia
L. B. - P. C.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Nessuno può esercitare l'attività di acconciatore per uomo, acconciatore per donna, estetista ed affini in pubblico locale o presso il proprio domicilio, presso enti, istituti, uffici, associazioni, alberghi diurni, anche a titolo gratuito, entro il territorio del Comune, senza aver precedentemente ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco in base alle disposizioni fissate dalla legge 14.02.1963, n.161, modificata dalla legge 23.12.1970, n.1142, dalla legge 04.01.1990, n.1 e dal presente regolamento.

Per attività affini si intendono, ai sensi del presente regolamento, le seguenti prestazioni: truccatore, depilatore e massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Art.2

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'autorizzazione all'esercizio di una delle attività contemplate dalla legge e di cui al primo articolo, verrà concessa dal Sindaco, sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'art.21 del presente regolamento, previo accertamento da parte dell'Ufficiale Sanitario del Comune, della esistenza dei seguenti requisiti:

- a) che il locale sia ampio e ben ventilato e dell'altezza di non meno di metri tre;
- b) il pavimento sia continuo ed impermeabile, tale da permettere pulizie e disinfezioni radicali;
- c) le pareti fino all'altezza di m.2 siano rivestite di materiale impermeabile che permette la lavatura;
- d) il locale sia fornito di acqua corrente calda e fredda, in almeno due lavabi, uno per la clientela e l'altro per il personale.

Art. 3

DISTANZA FRA ESERCIZI

La distanza dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'esistenza di una distanza minima di almeno 50 metri fra l'esercizio per cui è chiesta l'autorizzazione ed il più vicino già autorizzato.

Tale limite deve essere rispettato per le attività di acconciatori per uomo tra loro, e le attività di acconciatori per donna, estetisti e mestieri affini tra loro.

Si fa eccezione per gli artigiani che hanno avuto intimato lo sfratto esecutivo.

Art. 4

NUMERO DEGLI ESERCIZI IN RELAZIONE AGLI ABITANTI

Il numero degli esercizi di acconciatori per uomo, acconciatori per donna, estetisti e mestieri affini nel Comune, non deve superare il rapporto di uno ogni 200 abitanti. La concessione di nuove autorizzazioni potrà essere temporaneamente bloccata nel caso in cui il predetto rapporto risulti turbato, a giudizio dell'Amministrazione comunale, sentita l'apposita commissione comunale e le organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro.

Il numero degli esercizi di cui al primo comma è così suddiviso: 1/3 acconciatori per uomo, 1/3 acconciatori per donna e 1/3 estetisti e mestieri affini.

Art. 5

SANZIONI PER LA MANCANZA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DI CUI ALL'ART.2

I conduttori di esercizi in cui venissero a mancare i requisiti igienico-sanitari, di cui all'art. 2, oppure, nella conduzione degli stessi, non osservassero le norme stabilite dall'Autorità Comunale per gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, saranno passibili di contravvenzione. Dopo la terza infrazione commessa in un anno, verrà loro ritirata la licenza di esercizio per un periodo minimo di un anno.

Costituisce "infrazione" anche la mancata esposizione dell'orario di lavoro e della tariffa delle prestazioni concordate dalle Associazioni di categoria. La categoria dell'esercizio I, II, III che determina l'applicazione della tariffa, è lasciata alla libera scelta dell'artigiano.

Art. 6

UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi e le attività contemplate dalla legge di cui trattasi, dovranno essere a piano terra, con accesso diretto dalla via e non comunicare con abitazioni ed altre attività. In caso eccezionale - con particolare riguardo a quelli già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento - potranno essere posti in piani superiori ma alle seguenti condizioni:

- a) possesso dei requisiti contemplati all'art. 2;
- b) possibilità di accesso alle forze dell'ordine e di vigilanza.

Gli esercizi possono essere autorizzati presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai

requisiti contemplati all'art. 2.

Art. 7

PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICHIESTA D'ESAME DELLA POSSIBILITA' DI APERTURA D'ESERCIZIO

Le ditte di nuovo impianto, dovranno presentare al Sindaco una istanza in carta semplice in cui sarà richiesto l'esame della possibilità di apertura di un esercizio per cui verrà fornita l'ubicazione, indicazioni sui requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 2 del presente regolamento nonché indicazioni sulle qualità professionali e quanto altro possa essere utile alla chiara identificazione dei requisiti atti ad ottenere una licenza d'esercizio.

Il Sindaco, previ opportuni accertamenti, attraverso relazione dell'ufficio sanitario, circa il rispetto delle leggi sanitarie in materia e quelle argomento del presente regolamento, sottoporrà l'istanza all'esame dell'apposita commissione ai fini di accertare l'esistenza di tutti i requisiti. Dopodiché inviterà l'interessato a presentare la formale domanda di cui all'art. 10.

Art. 8

AUTORIZZAZIONE IN CASO DI CESSIONE, FITTANZA, ECC. DEI LOCALI DI ESERCIZIO

La licenza od autorizzazione è strettamente personale, per cui, in caso di cessione, vendita, affitto od altro, del locale, valgono le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. Solamente in caso di morte dell'intestatario della licenza, sono applicabili le disposizioni stabilite dall'art. 6 della legge n. 860 del 25.07.1956, che danno la possibilità alla vedova o agli eredi di continuare a godere della qualifica artigiana per cinque anni dopo la morte del titolare, cosicché, con il presente regolamento, gli stessi potranno essere considerati titolari anche non esercitando manualmente il mestiere.

Art. 9

TRASFERIMENTO E SUBENTRO AD ESERCIZIO

Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova licenza comunale che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Analogamente dovranno chiedere la licenza comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti

nella conduzione dell'esercizio di acconciatore per uomo, acconciatore per donna, estetista e mestiere affine.

Art. 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda ufficiale sarà indirizzata al Sindaco, in carta bollata e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) i dati anagrafici del richiedente, o dei richiedenti se la attività verrà svolta in forma societaria;
- b) indicazione precisa dell'ubicazione dell'esercizio, via, angolo, piano, numero esterno ed interno, ecc. e le indicazioni di cui alle lettere a), b), e c) contemplate nell'art. 2 del presente regolamento;
- c) pianta planimetrica con relazione tecnica dei locali;
- d) prospetto informativo sanitario;
- e) codice fiscale.

Art. 11

RIFIUTO DI AUTORIZZAZIONE - RICORSO

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 12

CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

Per tutte le persone adibite all'esercizio di acconciatore per uomo, acconciatore per donna, estetista e mestiere affine valgono le disposizioni contemplate negli artt. 262 e 264 del vigente T.U. delle leggi Sanitarie 27.07.1934, n.1265, e successive modificazioni.

L'esito delle visite, tanto della prima quanto di quelle annuali, dovranno essere trascritte sul libretto sanitario.

Art. 13

CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI

I procedimenti tecnici usati nelle attività di acconciatore per uomo, acconciatore per donna, estetista e mestiere affine, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale Sanitario, per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalla disposizioni in materia.

Art. 14

TENUTA DEI LOCALI, ATTREZZI ED INDUMENTI

Per quanto concerne la tenuta dei locali, degli attrezzi e degli indumenti personali, dovranno essere osservate le più scrupolose norme igieniche.

Art. 15

USO DEI GUANTI PER TRATTAMENTI SPECIALI

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici, tinture od altro materiale velenoso, di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n.1938, e che, per il sistema di " permanente a freddo ", maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il sei per cento.

Art: 16

TERMINE PER LA RICHIESTA DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE
PER ESERCIZI GIA' IN ATTO ED OBBLIGHI DEL PERSONALE

Le ditte che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività di acconciatore per uomo, acconciatore per donna, estetista e mestiere affine, sono autorizzate a continuare l'attività purché richiedano, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art. 2, da concedersi loro senza subordinazione o condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25.07.1956, n.860.

Il personale che presta servizio nei succitati esercizi dovrà ottemperare, sempre nei termini di cui sopra, al disposto dell'art. 12.

Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni

alle disposizioni dei regolamenti comunali.

Art. 17

TERMINE PER SISTEMAZIONE LOCALI GIA' ADIBITI AD ESERCIZIO

Qualora il locale adibito ad esercizio di acconciatore per uomo, acconciatore per donna, estetista e mestiere affine non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art.2 ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture stabiliti dall'Ufficiale Sanitario, sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà alla ditta un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 120 giorni, per la esecuzione dei lavori o la provvista delle forniture prescritte.

Art. 18

OBBLIGO TRASFERIMENTO ESERCIZIO IN LOCALI IDONEI-
TERMINE

Qualora il locale presentemente adibito a esercizio sia riconosciuto trovarsi in tali condizioni da non poter essere suscettibile di una sistemazione adeguata nei riguardi igienici, il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine, che non potrà oltrepassare i sei mesi dallo eseguito riconoscimento debitamente comunicato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento, nel qual caso il Sindaco potrà concedere, a richiesta documentata dall'interessato, una proroga che, in ogni caso, non potrà andare oltre la data d'inizio del nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

Art. 19

DIFFIDA CHIUSURA NEGOZIO PER INADEMPIENZA
AGLI ARTICOLI 17 E 18

Le ditte attualmente esercenti che nel termine loro assegnato per l'esecuzione dei lavori, di forniture e per il trasferimento in altro locale a norma degli articoli precedenti non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro esercizio e, qualora non vi provvedano, denunciate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art.17 del T.U. di pubblica sicurezza 19.06.1931, n.773.

Art. 20

SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106, 110 del T.U. della legge comunale e provinciale 03.03.1934, n.383, modificati dall'art.9 della legge 09.06.1947, n.530 e dall'art. 3 della legge 12.07.1961, n.603.

Art. 21

COMMISSIONE

La commissione comunale è così composta:

- Presidente il Sindaco o l'Assessore al ramo;
- N.3 rappresentanti della categoria artigianale;
- N.3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- Dall'autorità sanitaria;
- Dal responsabile dell'Ufficio Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura,
- Da un rappresentante dei VV.UU.;
- Da un rappresentante della Commissione Prov.le per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune di Raddusa;
- Segretario della commissione un componente dell'Ufficio Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Art. 22

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte degli organi di tutela e la successiva pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 62 del T.U. legge Comunale e Provinciale 03.03.1934, n. 383 modificato dall'art. 26 della legge 09.06.1947, n. 530.

INDICE SOMMARIO

Art. 1	- Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	- Autorizzazione all'esercizio	pag. 3
Art. 3	- Distanza fra esercizi	pag. 3
Art. 4	- Numero degli esercizi in relazione agli abit.	pag. 4
Art. 5	- Sanzioni per la mancanza di requisiti igienico sanitari di cui all'art.2	pag. 4
Art. 6	- Ubicazione degli esercizi	pag. 4
Art. 7	- Presentazione istanza di richiesta d'esame della possibilità di apertura di esercizio ..	pag. 5
Art. 8	- Autorizzazione in caso di cessione, fittanza, ecc. dei locali di esercizio	pag. 5
Art. 9	- Trasferimento e subentro ad esercizio	pag. 5
Art. 10	- Domanda di autorizzazione	pag. 6
Art. 11	- Rifiuto di autorizzazione - ricorso	pag. 6
Art. 12	- Controllo sanitario del personale	pag. 6
Art. 13	- Controllo sanitario dei procedimenti tecnici	pag. 7
Art. 14	- Tenuta dei locali, attrezzi ed indumenti	pag. 7
Art. 15	- Uso dei guanti per trattamenti speciali	pag. 7
Art. 16	- Termini per la richiesta della nuova autorizzazione per esercizi già in atto ed obblighi del personale	pag. 7
Art. 17	- Termine per sistemazione locali già adibiti ad esercizio	pag. 8
Art. 18	- Obbligo trasferimento esercizio in locali idonei - Termine	pag. 8
Art. 19	- Diffida chiusura negozio per inadempienza agli articoli 17 e 18	pag. 8
Art. 20	- Sanzioni	pag. 9
Art. 21	- Commissione	pag. 9
Art. 22	- Entrata in vigore del Regolamento	pag. 9